Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati
di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valore civile:

GAROFALO Luigi, sergente maggiore dell'A.M., il 28 novembre 1965 in Casalnuovo di Napoli.

ULIANA Luigi, il 24 giugno 1966 in Bolzano.

GALLO Silvio, il 17 luglio 1966 in Alassio (Savona).

TRAVERSI Piercolombo, vigile del fuoco, il 20 agosto 1966 in Garlasco (Pavia).

BENINCASA Giovanni, vigile del fuoco, il 22 agosto 1966 in Venosa (Potenza).

CAPUTO Antonino, vigile del fuoco, il 22 agosto 1966 in Venosa (Potenza).

CURSIO Giovanni, vigile del fuoco, il 22 agosto 1966 in Venosa (Potenza).

PILLON Antonio, il 6 ottobre 1966 in S. Biagio di Callalta (Treviso).

BRETINI Arduino, guardia scelta di pubblica sicurezza, il 9 ottobre 1966 in Padova.

Corpo consorziale dei vigili del fuoco volontari di Fiera di Primiero, autunno 1966, provincia di Trento.

ZENI Silvio, guardia forestale, il 4 novembre 1966 in Grigno, località Borghetto (Trento).

SCARCELLA Otelio, il 4 novembre 1966 in Orbetello, località Barca del Grazi (Grosseto).

CELLA Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 22 novembre 1966 in Porto Tolle (Rovigo).

GRASSI Renato, il 17 dicembre 1966 in Capriolo (Brescia).

BASTIANELLI Adelmo, il 3 maggio 1967 in Nervi (Genova).

CENCIARELLI Orfeo, il 4 maggio 1967 in Roma.

BALDO Narciso, il 12 maggio 1967 in Monselice (Padova).

PIVA Alfredo, il 12 maggio 1967 in Monselice (Padova).

FANTIN Franco, il 17 maggio 1967 in Dolo (Venezia).

BIGATTI Antonio, il 26 maggio 1967 in Bogliasco (Genova).

BOSSI Lucio, il 26 maggio 1967 in Bogliasco (Genova).

MARTINO Nicola, appuntato dei carabinieri, il 18 giugno 1967 in Pieve Emanuele, località « Torcinasco » (Milano).

NANNI Aldo, il 30 luglio 1967 in Civitella di Romagna (Forlì).

L'EREDE Alessandro, guardia di pubblica sicurezza, 1-13 agosto 1967, idroscalo di Milano.

VINCIARELLI Mario, guardia di pubblica sicurezza, l'11 agosto 1967, in Santa Severa (Roma).

SERRADURA Gian Andrea, guardia di pubblica sicurezza, il 27 agosto 1967 in Padova.

CIRILLI Alfiero, maresciallo maggiore dei carabinieri, il 31 agosto 1967 in San Lorenzo Nuovo, località « Prati Renari » (Viterbo).

MANCINI Giuliano, il 2 ottobre 1967 in Toscolano Maderno (Brescia).

(3807)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Torgiano » rosso o bianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Torgiano », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Torgiano » rosso o bianco formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1967, n. 211;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Torgiano », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini rosso o bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Torgiano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di sei annate successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere *iscritti, a titolo transitorio*, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti esistenti nell'azienda.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Torgiano » rosso o bianco, che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 18 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 24 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1968
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 250

Disciplinare di produzione dei vini « Torgiano » rosso o bianco

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Torgiano » è riservata ai vini rosso o bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Torgiano » rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Sangiovese 50-70 %;
Canaiolo 15-30 %;
Trebbiano toscano fino al 10 %;
Altri vitigni ad uva rossa (Ciliegiolo, Montepulciano) fino al 10 %.

Il vino « Torgiano » bianco deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano 50-70 %;
Grechetto 15-35 %;
Altri vitigni ad uva bianca (Malvasia toscana, Malvasia di Candia di sapore semplice, Verdello) fino al 15 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Torgiano » rosso o bianco devono essere prodotte nel territorio del comune di Torgiano (Perugia), con esclusione dei terreni alluvionali recenti, posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonchè dei terreni posti a fondo valle e lungo i fossi che scendono sul lato nord della collina di Brufa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Torgiano » rosso o bianco devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerare inadatti — ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — i vigneti ubicati su fondi valle o su terreni pianeggianti e umidi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli tradizionali della zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Torgiano » rosso o bianco non deve essere superiore, rispettivamente, ai quintali 120 e 125 per ettari di vigneto in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % i quantitativi sopra indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 % per il vino « Torgiano » sia rosso che bianco.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito territoriale del comune di Torgiano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Torgiano » rosso o bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale, rispettivamente, di gradi 11,5 e 11.

La vinificazione del vino « Torgiano » rosso deve essere a macerazione parziale; quella del vino « Torgiano » bianco deve essere normalmente eseguita in bianco.

Art. 6.

I vini « Torgiano » rosso o bianco, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) « Torgiano » rosso:
- limpidezza: brillante;
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
- acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
- estratto secco netto: dal 20 al 25 per mille;
- ceneri: dall'1,7 al 2,2 per mille.

b) « Torgiano » bianco:
- limpidezza: brillante;
- colore: giallo paglierino;
- odore: vinoso, leggermente gradevole;
- sapore: di gusto leggermente fruttato, piacevolmente acidulo;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
- acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
- estratto secco netto: dal 15 al 20 per mille;
- ceneri: dall'1,5 all'1,8 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Torgiano » rosso o bianco è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « Superiore » « Extra », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Torgiano » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(4402)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968.

Nuove caratteristiche tecniche della moneta da L. 20.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1955, n. 1314, concernente l'emissione di monete metalliche da L. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 13, foglio n. 301, con il quale si stabiliscono le caratteristiche di dette monete e se ne determina il contingente per un valore nominale di lire 5.000.000.000;

Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche alla lega e al contorno della stessa moneta da L. 20 attualmente in circolazione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche tecniche della moneta metallica da lire 20, che la Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1955, n. 1314, sono modificate nel modo seguente:

metallo bronzital al nichel e contorno liscio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1968
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 156

(4696)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1967.

Rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e grano tenero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modifiche ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, numero 723;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, con il

quale è stato stabilito un rimborso alla produzione per il granturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1963, che determina le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e grano tenero;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1966, con il quale vengono fissate fino al 30 settembre 1966 le norme e le condizioni per la concessione del rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di granturco e di grano tenero;

Visto il regolamento n. 131/66 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 22 settembre 1966, che proroga il rimborso alla produzione di amidi ottenuti con impiego di grarоturco e di grano tenero;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° ottobre 1966 al 30 giugno 1967 il rimborso alla produzione di amidi previsto dall'art. 6, paragrafo 5, del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, è stabilito nelle seguenti misure:

1) nei limiti di un contingente di quintali 7.875 (settemilaottocentosettantacinque) di grano tenero, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore alla data d'impiego, e 7 unità di conto per ogni 100 chilogrammi di cereale;

2) per i quantitativi di grano tenero eccedenti il contingente di cui al paragrafo 1, in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata di detto cereale, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1966-1967 e 7 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale;

3) in un ammontare pari alla differenza tra il prezzo di entrata del granturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1966-1967 e 6,50 unità di conto, per ogni 100 chilogrammi di cereale.

Art. 2.

Nel caso che venga impiegata direttamente farina di grano tenero per la produzione di amido, il rimborso previsto ai precedenti articoli è determinato in base al tasso di conversione fissato dal regolamento della commissione della Comunità economica europea il 20 dicembre 1962, n. 165, nella misura di kg 140 di grano tenero per 100 chilogrammi di farina.

Art. 3.

Qualora alla fabbricazione di amidi vengano destinati grano tenero, granturco e farina di grano tenero importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato ed il rimborso previsto ai precedenti articoli.

Art. 4.

In ogni caso l'ammontare del rimborso di cui ai precedenti articoli non può superare:

a) per i cereali importati dall'estero destinati alla produzione di amido, l'ammontare del prelievo che, al momento dello sdoganamento, sarebbe applicabile, all'importazione in provenienza da Paesi non comunitari, ai cereali utilizzati;

b) per i cereali indigeni destinati alla produzione di amido, l'ammontare del prelievo che, alla data di impiego, sarebbe applicabile, all'importazione in provenienza da Paesi non comunitari, ai cereali utilizzati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.

Riordino delle designazioni degli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, recante norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1953, col quale venivano designati gli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1958, col quale l'Ente nazionale risi veniva incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nel commercio interno del riso in tutto il territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1959, col quale la cantina sperimentale di Velletri veniva incaricata della vigilanza per la repressione delle frodi nel settore enologico nelle province di Frosinone, Latina e Roma, come istituto collaboratore della stazione chimico agraria sperimentale di Roma;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1960 col quale il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trieste veniva incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi per tutte le sostanze ed i prodotti agrari nelle province di Trieste, Udine e Gorizia, come istituto collaboratore della stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano Veneto;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1962 col quale l'istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige veniva incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi per tutte le sostanze ed i prodotti agrari nelle province di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale il laboratorio di chimica agraria dell'Università degli studi di Napoli in Portici veniva incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi su i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario nelle province di Avellino, Benevento e Campobasso in luogo dell'istituto tecnico agrario statale di Avellino;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alle designazioni predette, in conformità alle norme sulla sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti incaricati della vigilanza per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari per la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono distinti in istituti principali ed istituti collaboratori.

Art. 2.

Agli istituti compete l'amministrazione dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei quali fondi dovranno rendere conto al Ministero stesso, secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Gli istituti collaboratori sono delegati al servizio di vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, soltanto per le sostanze ed i prodotti e per la circoscrizione indicati per ciascuno di essi e svolgono la loro attività in base alle direttive degli istituti principali. D'accordo con gli istituti principali, provvedono pure alle visite, ai sopraluoghi ed ai prelevamenti di campioni, per le sostanze ed i prodotti non di loro competenza, nella circoscrizione loro affidata.

Art. 4.

Le denunce alla autorità giudiziaria a norma dell'articolo 116 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361, saranno, in ogni caso, presentate dall'istituto che avrà compiuto l'analisi, sia esso principale o collaboratore.

Art. 5.

Gli istituti principali e collaboratori ai quali è affidata la vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, sono i seguenti:

1) Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, con sezione ad Asti, per le province di Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Savona; con sezione a Velletri, limitatamente ai mosti, i vini e gli aceti, per le province di Frosinone, Latina e Roma; con sezione a Barletta, limitatamente ai mosti, i vini e gli aceti, per le province di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto.

L'istituto si avvarrà della collaborazione:

a) dell'ufficio enologico di Genova, per i mosti, i vini e gli aceti nelle province di Genova, Imperia e Savona;

b) dell'osservatorio per le malattie delle piante di Genova per le sementi e le analisi botaniche nella intera circoscrizione.

2) Laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le province di Milano, Novara, Pavia e Varese, con la collaborazione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pavia, per le sementi e le analisi botaniche nell'intera circoscrizione.

3) Laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le province di Brescia, Bergamo, Como, Cremona e Sondrio, con la collaborazione dell'osservatorio delle malattie delle piante di Pavia, per le sementi e le analisi botaniche nell'intera circoscrizione.

4) Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto (Treviso) per le province di Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Vicenza, Verona e Venezia, con la collaborazione dell'osservatorio per le malattie delle piante di Verona, per le sementi e le analisi botaniche nell'intera circoscrizione.

5) Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige (Trento), sezione del laboratorio chimico, per le province di Trento, Bolzano e Belluno.

6) Istituto di industrie agrarie dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, in Piacenza, per la provincia di Piacenza.

7) Laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna, per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Pesaro e Ravenna, con la collaborazione dell'istituto di agronomia, facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna, per le sementi e le analisi botaniche in tutta la circoscrizione.

8) Laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa, per le province di Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, con la collaborazione dell'istituto di agronomia, facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa, per le sementi e le analisi botaniche in tutta la circoscrizione.

9) Laboratorio dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, per le province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena, con la collaborazione dell'istituto di agronomia, facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze, per le sementi e le analisi botaniche in tutta la circoscrizione.

10) Laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia, per le province di Perugia, Ancona, Macerata, Terni, Ascoli Piceno, con la collaborazione dell'istituto di agronomia, facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia, per le sementi e le analisi botaniche in tutta la circoscrizione.

11) Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con sezione a Roma, per le province di Cagliari, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Nuoro, Sassari e Viterbo, e con sezione a Torino per le province di Aosta, Cuneo, Torino e Vercelli.

L'istituto si avvarrà della collaborazione:

a) dell'istituto tecnico agrario di Cagliari per tutte le sostanze e prodotti agrari nelle province di Cagliari, Nuoro e Sassari;

b) dell'osservatorio per le malattie delle piante di Roma, per le sementi e le analisi botaniche per le province di Latina, Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo;

c) dell'osservatorio per le malattie delle piante di Torino, per le province di Aosta, Cuneo, Torino e Vercelli.

12) Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, per le province di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.

13) Laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli in Portici, per le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con la collaborazione dell'istituto di agronomia, facoltà di agraria dell'Università degli studi di Napoli, per le sementi e le analisi botaniche in tutta la circoscrizione.

14) Istituto sperimentale agronomico di Bari, con sezione a Bari, per le province di Bari, Brindisi, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza e Taranto, con sezione a Modena, per le province di Mantova, Modena, Parma e Reggio Emilia.

15) Laboratorio di chimica agraria, annesso al vivaio di viti americane di Palermo, per le province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

16) Stazione sperimentale per la granicoltura di Catania, per le province di Catania, Catanzaro, Enna, Messina, Ragusa, Reggio Calabria e Siracusa.

La stazione si avvarrà della collaborazione:

a) della cantina sperimentale di Milazzo per i mosti, i vini e gli aceti, nelle province di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria;

b) della cantina sperimentale di Noto per i mosti, i vini e gli aceti, nelle province di Ragusa e Siracusa;

c) dell'ufficio enologico di Riposto per i mosti, i vini e gli aceti, nelle province di Catania ed Enna.

17) Ente nazionale risi, in esecuzione della legge 18 marzo 1958, n. 325, relativa alla disciplina del commercio interno del riso, in tutto il territorio della Repubblica.

18) Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma, per i mangimi destinati all'alimentazione del bestiame, in tutto il territorio della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1968
Registro n. 6, *foglio n.* 248

(4483)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1968.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1967, registro n. 3, foglio n. 325, con il quale vengono nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la lettera in data 28 febbraio u.s. con la quale il Ministero della pubblica istruzione designa, con decorrenza 1° marzo 1968, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio di amministrazione il dottor Umberto Canalis, direttore generale dell'educazione popolare, in sostituzione del dott. Agostino Dispenza, direttore generale dell'istruzione elementare;

Considerata la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Umberto Canalis, direttore generale dell'educazione popolare, è nominato, con decorrenza 1° marzo 1968, consigliere di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione. Il dott. Agostino Dispenza cessa contestualmente dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1968
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 172

(4503)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida - Società cooperativa a r. l. », con sede in Castellazzo Bormida.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1967, con il quale gli amministratori e i sindaci della società « Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), sono stati revocati e il dott. Chiaffredo Astori è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione in data 16 aprile 1968 del commissario governativo dott. Chiaffredo Astori dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa orticola di Castellazzo Bormida - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria), costituita per rogito notaio dott. Rocco Moccagatta in data 11 giugno 1961, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Chiaffredo Astori ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.
Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1968 e le operazioni elettorali del Consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'atto di reclamo ed opposizione proposto dal notaio Cascio dott. Francesco, notificato in data 2 maggio 1968, avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1968 e le conseguenziali operazioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 28 marzo 1968;

Visti i risultati delle operazioni elettorali svoltesi in data 19 aprile 1968 presso il collegio notarile di Campobasso;

Visto l'art. 10 legge 3 agosto 1949, n. 577;

Ritenuto che l'impugnazione di cui sopra è rivolta avverso il provvedimento ministeriale che dispone lo svolgimento delle elezioni tenutesi il 19 aprile 1968;

Considerato che la regolarità delle operazioni elettorali non risulta contestata e che il relativo annullamento è chiesto solo come conseguenziale a quello del decreto ministeriale 21 marzo 1968;

Atteso che il reclamo esperito dal notaio Cascio Francesco costituisce mezzo di impugnazione previsto unicamente a contestazione della regolarità delle operazioni elettorali e non anche del provvedimento che le prevede;

Ritenuto, inoltre, che il ricorso per opposizione è ammesso nei soli casi in cui sia espressamente previsto, e che nessuna disposizione normativa lo contempla per l'ipotesi in parola;

Considerato che, pertanto, l'impugnazione come sopra proposta deve essere ritenuta inammissibile;

Decreta:

L'impugnazione di cui in premessa, proposta dal notaio Cascio dott. Francesco con atto notificato in data 2 maggio 1968, è dichiarata inammissibile.

Roma, addì 11 maggio 1968

Il Ministro: REALE

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.
Elenco dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, nei quali sono applicabili le provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 182, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79;

Considerato che, ai sensi dell'art. 36 *bis* della citata legge 18 marzo 1968, n. 241, occorre determinare i comuni colpiti dal terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967, in aggiunta a quelli già indicati nell'art. 44 *ter* della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 182;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 aprile 1968;

Decreta:

Articolo unico.

Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono applicabili nei seguenti comuni colpiti dal terremoto verificatosi in Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1967.

Provincia di Enna

1) Calascibetta
2) Enna

Provincia di Palermo

1) Geraci Siculo
2) Petralia Sottana
3) Pollina
4) S. Mauro Castelverde.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4894)

DECRETO PREFETTIZIO 2 maggio 1968.
Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio 23 dicembre 1967, numero 3480/28.4, relativo alla composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968- 31 dicembre 1970;

Vista la lettera n. 4874/3/2, in data 26 aprile 1968, con cui il medico provinciale informa che il dott. Luciano Lucadamo, segretario di detto consesso, è stato trasferito ad altra sede e richiede la di lui sostituzione con il dott. Antonio Grasso, consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi del Ministero della sanità, in servizio presso i locali uffici del medico e del veterinario provinciali;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Grasso, consigliere di 3ª classe dei ruoli direttivi amministrativi del Ministero della sanità, è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Luciano Lucadamo, trasferito ad altra sede.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

Reggio Emilia, addì 2 maggio 1968

Il prefetto: GIAGU

(4583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 71-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bevilacqua Romeo, con sede in Genova, vico Carbone n. 2, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 71-GE », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Genova.

(4492)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4766)

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1968, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 317.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4767)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4768)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1968, nl comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.626.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4770)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.503.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4771)

Autorizzazione al comune di Cappella dè Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Cappella dè Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.920.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4772)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.477.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4773)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.507.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4774)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4737)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4738)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenzale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4739)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4740)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4741)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4743)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(4742)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 24 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,70	622,70	622,75	622,68	622,68	—	622,72	622,68	622,80	622,65
$ Can.	577,80	577,75	577,50	577,72	577,40	—	577,80	577,72	577,80	577,75
Fr Sv.	144.23	144,20	144,12	144,21	144,20	—	144,25	144,21	144,23	144,18
Kr D.	83,48	83,45	83,46	83,46	83.40	—	83,47	83,46	83,48	83,47
Kr N.	87,18	87.15	87,20	87.19	87.15	—	87,18	87,19	87 18	87,17
Kr Sv	120,70	120,65	120,65	120.65	120,50	—	120,68	120,65	120,70	120,65
Fol.	172,43	172,40	172,35	172,20	172,20	—	172,25	172.20	172,43	172,30
Fr B.	12,52	12,52	12,5225	12,52	12,51	—	12,5205	12,52	12,52	12,52
Franco francese	125.65	125,25	125,69	125.35	124,90	—	125,80	125,35	125,65	125,50
Lst	1484,50	1484,50	1484,50	1484,75	1485 —	—	1484,25	1484,75	1486 —	1484,60
Dm. occ	156,61	156,61	156,60	156,59	156,50	—	156,58	156,59	156,61	156,62
Scell. Austr.	24.08	24,08	24,0975	24,09	24,08	—	24,091	24,09	24,08	24,08
Escudo Port.	21,75	21.75	21,80	21.755	21,80	—	21,77	21,755	21,75	21.75
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,9350	8,9365	8,90	—	8,935	8,9365	8,93	8,93

Media dei titoli del 24 maggio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 425
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,70
1 Dollaro canadese	577,76
1 Franco svizzero	144,23
1 Corona danese	83,465
1 Corona norvegese	87,185
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	172,225
1 Franco belga	12,52
1 Franco francese	125,575
1 Lira sterlina	1484,50
1 Marco germanico	156,585
1 Scellino austriaco	24,09
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	8,936

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomine di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) l'avv. Guido Schettino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino);
2) il sig. Nando Aquilone è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti);
3) il dott. Nicola Pinto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carlantino (Foggia);
4) l'avv. Giuseppe Landi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Deliceto (Foggia);
5) il sig. Silvio De Rosa è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia);
6) il comm. Francesco Spinosi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia);
7) il sig. Marcello De Pasquale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia);
8) il dott. Giovanni Fittipaldi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anzi (Potenza);
9) il sig. Antonio Allegretti è confermato presidente della Càssa comunale di credito agrario di Brindisi Montagna (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(4522)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) il sig. Augusto Papetti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone);
2) il sig. Pasquale Iacomini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina);
3) il sig. Domenico Capotondi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro);
4) il sig. Giuseppe Sisti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro);
5) il dott. Sebastiano Ciacci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro);
6) il sig. Cesare Micheli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma);
7) il geom. Sebastiano Bargiacchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(4523)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione el suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Pala Giov. Maria (noto Mario) è nominato presidente della Cassa comune di credito agrario di Benetutti (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Governatore: CARLI

(4524)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588/R/Gab. con cui al sig. Demetz Giuseppe, nato ad Ortisei il 4 dicembre 1881 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 7 marzo 1968 dal sig. Domez Luigi, nato ad Ortisei il 24 gennaio 1921, figlio del predetto, in atto residente ad Ortisei;
Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;
Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1935, n. 1588/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Demez Luigi, nato ad Ortisei il 24 gennaio 1921, ivi residente, via Nevel n. 55, viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Mahlknecht Carolina, nata ad Ortisei il 15 ottobre 1923 ed ai figli Alberta Giuseppina, nata il 9 novembre 1947; Enrico Giovanni, nato il 21 ottobre 1948; Ernesto Luigi, nato il 4 marzo 1950; Guido Maria, nato il 12 aprile 1954; Zelinda Teresa, nata il 15 ottobre 1957 e Giovanni Bosco Ambrogio, nato il 7 dicembre 1960.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 6° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 aprile 1968

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(4579)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente la istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15, concernente l'istituzione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 24 giugno 1964, n. 538;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Considerato che per accertate esigenze di servizio si rende necessario mettere a concorso un posto resosi disponibile nel ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di titolo equipollente.

Art. 3.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 6, oltre che del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni previste dalle norme vigenti e indicate nel successivo art. 4 del presente bando;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici.

Art. 4.

Il limite di età, di cui all'articolo precedente, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137); per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi; ai fini di tale computo vanno compresi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni previste nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non siano superati i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 45 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati e invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o colettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954; per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654; per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 (legge 3 aprile 1958, n. 467); per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288);

d) per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178. In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per gli impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 5.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo: allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

la data e luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali sono inscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto, nei quali il titolo è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

la residenza;

l'indirizzo, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alle domande dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio, ed il timbro dell'ufficio stesso. Per i militari, è sufficiente il visto del comandante del Corpo a cui appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei predetti titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9. I titoli predetti possono essere documentati entro il termine stabilito nel presente articolo, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi o dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico e nei territori dell'ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra; i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forse armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra,

oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2 terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando il mod. 69, di cui alla citata lettera *d*), oppure un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre oppure un attestato dell'amministrazione presso cui presta o prestava servizio il genitore;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza; le vedove di guerra dovranno presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione; le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno presentare una dichiarazione, in carta da bollo, della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio (art. 4, ultimo comma della legge 15 novembre 1965, n. 1288);

m) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dallo art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo e dei ruoli aggiunti dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7, su carta bollata da lire 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, nelle forme prescritte.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito, redatti in carta bollata da L. 400:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sostituzione, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che il certificato è sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) estratto dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. I concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione di detto limite massimo di età, od alla esenzione dal limite massimo;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti l'impiego cui aspira e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assunti in forza ai distretti militari (esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o di ruolo aggiunto dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, con i giudizi complessivi attribuiti nell'ultimo triennio;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti validi dall'amministrazione.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali e per gli altri adempimenti ad essi inerenti si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale, in base al programma indicato nel successivo art. 12. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte, la prova pratica e quella orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per il caso di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma del concorrente e autentica del sindaco o del notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), non devono essere scaduti per il decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 12.

PROGRAMMA DI ESAME

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento di italiano; durata della prova: cinque ore.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto; durata della prova: cinque ore.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE

1. La Costituzione della Repubblica italiana;
2. Diritti e doveri dell'impiegato;
3. Nozioni generali sull'ordinamento del Ministero delle partecipazioni statali e sull'ordinamento degli archivi;
4. Elementi di storia d'Italia, dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia.

Art. 13.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superate se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili, e all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 14.

All'approvazione della graduatoria di merito, alla dichiarazione del vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, alla dichiarazione degli idonei, sarà provveduto con decreto ministeriale che sarà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine di quindici giorni per eventuali impugnative.

Art. 15.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato applicato aggiunto in prova, e dovrà prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni.

Ove, al termine del periodo di proroga, il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 16.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso il quale provenga da diversa amministrazione e che rivesta una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora il vincitore stesso provenga dal personale non di ruolo, gli verrà conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1968

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1968
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 91

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (3) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

. . . . lì, ... 1968

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (5).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provedimento o l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme .

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ed il timbro dell'ufficio stesso.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo a cui appartengono ed il timbro del capo stesso.

(3326)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale nella categoria direttiva - ruolo sanitario, presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 1.

E' indetto ai sensi dell'art. 12 della delibera consiliare del 15 marzo 1965 approvata con decreto interministeriale 15 maggio 1965, un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico principale nella categoria direttiva, ruolo sanitario, presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
3) libera docenza in medicina del lavoro;
4) età non inferiore ai 35 anni e non superiore ai 55;
5) godimento dei diritti politici;
6) buona condotta;
7) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, deve essere presentata ovvero inviata in piego raccomandato all'ENPI - Direzione generale - Servizio AA. GG. e personale - Divisione stato giudirico del personale, via Alessandria, 220-E, Roma, entro e non oltre il 60° giorno a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta. Per le domande spedite in piego raccomandato la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) il nome ed il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, il luogo e la data del conseguimento dello stesso;
5) il possesso della libera docenza in medicina del lavoro e la data del decreto di abilitazione;
6) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico; in caso contrario dovrà indicare le condanne riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti;
8) che non sia incorso nella destituzione da pubbliche amministrazioni, e le cause di risoluzione dell'eventuale rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni;
9) la posizione per quanto riguarda gli obblighi militari;
10) di accettare tutte le condizioni del presente bando e delle norme vigenti per il personale dell'ENPI e la residenza che, in caso di esito favorevole del concorso, verrà assegnata;
11) gli eventuali dipendenti dell'ENPI indicheranno la qualifica rivestita e la sede di servizio;
12) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

Alla domanda devono essere allegati, in carta bollata da L. 400, i titoli professionali e accademici nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in duplice esemplare) che l'aspirante ritenga utili agli effetti del concorso, corredati dal relativo elenco in carta semplice e in duplice copia.

La firma apposta dall'aspirante, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dell'ente il visto di autentica della firma in calce alla domanda potrà essere apposto dal dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso è nominata dal presidente dell'ente e sarà presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato componente il consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto della presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione *C*, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure la carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dell'ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Ove gli interessati prestino servizio in località diversa dalla sede di esame, sarà praticato il vigente trattamento di missione e di viaggio, nei limiti ed alle condizioni che lo disciplinano.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame. Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a 4/10.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale secondo il programma allegato al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale riceveranno la comunicazione della data in cui dovranno sostenere la suddetta prova almeno 20 giorni prima. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Detto elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'apposito albo.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ente — Servizio affari generali e personale — Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle, vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno 7 figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne la idoneità fisica.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'E.N.P.I. ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale dell'E.N.P.I., Servizio affari generali e personale, Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria n. 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea in medicina e chirurgia, od una copia autentica del diploma originale. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) certificato del conseguimento di libera docenza in medicina del Lavoro in bollo da L. 400;

3) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del comune di origine o di residenza. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) i candidati di sesso maschile, produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare.

Anche i candidati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare di competenza;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

Il ritardo nella presentazione di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina. Compiuto detto periodo i dipendenti che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prolungato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Nel caso in cui i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il presidente ha facoltà di provvedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di medico principale nella categoria direttiva, ruolo sanitario, e cioè: lo stipendio annuo lordo di L. 3.347.064, la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia, una gratificazione di merito commisurata a due mensilità di retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia, la indennità speciale nella misura lorda

di L. 25.000 mensili e la indennità medica nella misura lorda di L. 45.000 mensili corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio, nonchè la indennità integrativa speciale.

PROGRAMMA DI ESAME

1ª prova scritta:

Problemi medici della prevenzione con particolare riguardo all'avviamento al lavoro nelle varie fasi della vita, agli aspetti dell'adattamento del lavoro all'uomo, al controllo periodico dei lavoratori, alla normativa in vigore.

2ª prova scritta:

Problemi di igiene del lavoro, di fisiologia del lavoro, di patologia del lavoro e di legislazione del lavoro in campo prevenzionale nel quadro dell'attività istituzionale dell'E.N.P.I.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sull'attività e compiti sanitari dell'E.N.P.I da un punto di vista organizzativo ed operativo.

Il presidente: MOLINARI

Schema di domanda di ammissione da redigere su carta da bollo da L. 400

Alla Direzione generale dell'E.N.P.I. Servizio affari generali e personale Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria n. 220/E ROMA

. l . sottoscritt . (cognome e nome in stampatello) . . . . nat . a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . (provincia di .) via (i dipendenti dell'ente indicheranno la qualifica rivestita e la sede di servizio) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di « medico principale » nella categoria direttiva, ruolo sanitario.

l . sottoscritt . dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . presso l'università di . . e di essere in possesso della libera docenza in medicina del lavoro come da decreto di abilitazione del ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali à proprio carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, indulto, condono, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti) e di non essere incorso nella destituzione da pubbliche amministrazioni (indicare altrimente le cause di risoluzione dell'eventuale rapporto di impiego).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara di aver prestato servizio militare o di non averlo prestato perchè gode di congedo o perchè riformato.

. l . sottoscritt si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e delle norme vigenti per il personale dell'ENPI e la residenza che, in caso di esito favorevole del concorso, verrà assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

N. B. — Alla domanda devono essere allegati, in carta bollata da L. 400 i titoli professionali ed accademici, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in duplice esemplare) ritenuti utili agli effetti del concorso, corredati dal relativo elenco in carta semplice e in duplice copia.

(2929)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prova pratica del concorso riservato nazionale per titoli ed esami a sessantanove posti di ostetrica aggiunta nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della scuola ostetrica di Venezia.

La prova pratica del concorso riservato nazionale per titoli e per esami a sessantanove posti di ostetrica aggiunta nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della scuola ostetrica di Venezia, avrà luogo in data 12 giugno 1968, alle ore 8,30, presso la 2ª clinica ostetrica dell'Università di Roma, viale del Policlinico.

(4840)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli e per esame a sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 15 dell'11 aprile 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 gennaio 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli e per esame per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1965.

(4673)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 226 del 20 gennaio 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Campagnano dott. Giulio, vice prefetto di Como;

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale capo;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica e patologia medica veterinaria;

Corsico prof. Giuseppe, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Invernizzi dott. Franco, veterinario consorziale di Lecco.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, a quello di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 8 maggio 1968

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(4698)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1968, n. 23.
Norme in materia urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 16 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

Art. 1.
Piani urbanistici e norme sull'attività costruttiva

La disciplina urbanistica si attua nell'ambito della Regione, in base alla presente legge ed a tutte le norme vigenti con essa compatibili, per mezzo del piano urbanistico regionale, dei piani urbanistici comprensoriali o comunali, sia generali che particolareggiati, e dei regolamenti edilizi.

CAPO II

PIANO URBANISTICO REGIONALE

Art. 2.
Predisposizione del piano urbanistico regionale

In armonia con la programmazione economica nazionale e regionale e con le norme fondamentali della pianificazione urbanistica nazionale, la Giunta regionale predispone la progettazione del piano urbanistico regionale.

Art. 3.
Contenuto del piano urbanistico regionale

Il piano urbanistico regionale:

a) contempla l'intero territorio regionale;

b) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l'unità degli indirizzi e la omogeneità di contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;

c) indica le zone degli insediamenti edilizi, urbani e rurali, in relazione alle esigenze economico-sociali delle varie zone del territorio regionale;

d) determina, fatte salve le attribuzioni spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato, l'assetto territoriale delle attività industriali, agrarie e terziarie, le zone di valorizzazione turistica e di interesse archeologico e paesistico, i perimetri dei centri di interesse storico, artistico ed ambientale, le sedi delle opere pubbliche e degli impianti necessari per i servizi di interesse regionale, le altre aree da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;

e) individua comprensori urbanistici, comprendenti territori di due o più comuni contermini;

f) elenca i comuni obbligati alla formazione di piani regolatori generali;

g) indica gli altri comuni, non tenuti alla formazione di piani regolatori generali e, tuttavia, obbligati a formare piani particolareggiati per determinate zone del loro territorio.

Art. 4.
Elementi del piano urbanistico regionale

Il piano urbanistico regionale è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero e scala convenienti per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano;

2) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti nella pianificazione;

3) l'elenco dei comuni obbligati a formare piani regolatori del loro territorio, nonchè l'elenco dei comuni obbligati alla formazione di soli piani particolareggiati per zone determinate del loro territorio;

4) le norme per l'attuazione del piano.

Art. 5.
Formazione del piano urbanistico regionale

La Giunta regionale delibera il progetto di piano urbanistico regionale, sentiti i pareri del comitato di consultazione permanente per la programmazione regionale e del Comitato urbanistico regionale.

Entrambi i pareri devono essere comunicati per iscritto, nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione del piano.

Art. 6.
Deposito del progetto di piano - Osservazioni e proposte

Il progetto deliberato dalla Giunta regionale è depositato, per trenta giorni consecutivi, presso gli uffici della Regione. Le date di deposito del progetto sono preventivamente rese note, mediante un avviso pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, sulla stampa locale e in un manifesto affisso nei singoli comuni.

Chiunque può prendere visione del progetto, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni nel pubblico interesse, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito.

Nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del deposito, i comuni interessati possono far pervenire alla Giunta regionale proposte di modifica del piano.

Art. 7.
Esame delle osservazioni e delle proposte

Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le proposte pervenute, deliberi di modificare il progetto di piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dagli articoli 5 e 6, ma i termini sono ridotti alla metà.

Ulteriori osservazioni e proposte possono essere presentate, solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni o proposte.

Art. 8.
Adozione del piano urbanistico regionale
Parere del Ministero dei lavori pubblici

Il progetto definitivo del piano urbanistico regionale è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Subito dopo l'adozione, il piano è comunicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, al Ministero dei lavori pubblici, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può far pervenire al Presidente della Giunta osservazioni relative al coordinamento del piano con gli interventi urbanistici spettanti allo Stato.

Art. 9.
Approvazione del piano urbanistico regionale

Scaduto il termine di sessanta giorni, il piano urbanistico regionale è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

Qualora il piano debba essere modificato in relazione al parere espresso dal Ministero dei lavori pubblici, le modifiche conseguenti all'accoglimento di tale parere potranno essere apportate con lo stesso decreto di approvazione.

Subito dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 10.
Durata, revisioni e variazioni del piano urbanistico regionale

Il piano urbanistico regionale ha vigore a tempo indeterminato, ma è sottoposto a revisione ogni qualvolta l'approvazione di un nuovo programma economico nazionale, con la relativa articolazione regionale, determini tale esigenza.

Il piano può essere modificato in ogni tempo, con il medesimo procedimento, quando ricorrano gravi ragioni di interesse pubblico.

L'elenco dei comuni obbligati alla formazione di piani regolatori generali, o particolareggiati può, invece, essere variato, senza l'osservanza di tale procedimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

CAPO III
COSTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEI CONSORZI URBANISTICI

Art. 11.
Costituzione dei consorzi fra i comuni dei comprensori urbanistici

I comuni dei comprensori individuati dal piano urbanistico regionale ai sensi dell'articolo 3, lettera *e*), della presente legge, sono costituiti in consorzio con decreto del Presidente della Giunta regionale, quando, con deliberazione della Giunta stessa, sentiti i comuni interessati, si sia riconosciuta l'opportunità — ai fini di un coordinato sviluppo economico e sociale dei medesimi — di assoggettare concretamente il loro territorio ad una pianificazione urbanistica unitaria, sostitutiva della pianificazione urbanistica comunale.

Si applicano a tali consorzi, in quanto compatibili con i successivi articoli, le disposizioni contenute nel Titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè nella legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, sul controllo degli atti degli Enti locali.

Art. 12.
Contenuto dei decreti istitutivi dei consorzi urbanistici

Il decreto istitutivo del consorzio urbanistico deve indicare:

a) i motivi che giustificano l'istituzione del consorzio;

b) i comuni consorziati;

c) l'esatta delimitazione del comprensorio, già individuato ai sensi dell'articolo 3, lettera *e*), su cui il consorzio è chiamato ad operare;

d) la sede del consorzio;

e) la misura percentuale dei contributi dovuti dai comuni ai sensi dell'articolo 160, secondo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

f) le categorie di spese che gravano sul consorzio o restano a carico dei comuni;

g) il numero dei rappresentanti di ciascun comune nell'assemblea generale del consorzio;

h) il termine entro il quale i comuni devono designare i propri rappresentanti per la costituzione dell'assemblea generale e la data in cui questa deve essere convocata per provvedere alla costituzione degli altri organi del consorzio ed alla deliberazione dello statuto dell'ente.

Art. 13.
Composizione dell'assemblea generale

Ciascun comune consorziato è rappresentato nell'assemblea generale del consorzio dal sindaco e da consiglieri comunali.

Il numero dei consiglieri comunali, che comunque per ciascun comune non deve superare le dieci unità, è determinato, in base alla popolazione residente, in ragione di due per i primi 20.000 abitanti e di uno per ogni 20.000 abitanti in più o frazione superiore a 5.000 abitanti. Essi sono eletti dai consigli comunali interessati, con voto limitato.

La convocazione dell'assemblea, ai fini previsti dalla lettera *h*) dell'articolo precedente, è effettuata dal sindaco del comune in cui è stabilita la sede del consorzio.

Art. 14.
Organi del consorzio urbanistico

Sono organi del consorzio urbanistico l'assemblea generale, il consiglio direttivo ed il presidente.

Art. 15.
Compiti dei consorzi urbanistici

I consorzi urbanistici esercitano solo le attribuzioni indicate nei successivi capi IV e V della presente legge e quelle altre che, in materia urbanistica, siano ad essi attribuite dallo statuto consortile.

Art. 16.
Statuto del consorzio urbanistico

Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale del consorzio urbanistico, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Con il medesimo procedimento sono introdotte le eventuali modificazioni statutarie.

Lo statuto stabilisce la durata in carica ed il procedimento per la nomina e la revoca degli organi amministrativi indicati nell'articolo precedente, la loro composizione, le attribuzioni ad essi spettanti, le modalità di funzionamento dell'assemblea generale e del consiglio direttivo; fissa i criteri per la formazione del bilancio; detta le disposizioni che siano ritenute utili per il più efficiente e regolare funzionamento dell'ente.

Uno schema di statuto-tipo è predisposto dalla Giunta regionale e può essere adottato dall'assemblea generale del consorzio, con le modificazioni eventualmente necessarie.

CAPO IV
PIANI COMPRENSORIALI O COMUNALI GENERALI

Art. 17.
Termini di formazione dei piani comprensoriali o comunali generali

I consorzi urbanistici sono tenuti a compilare e ad adottare i piani regolatori generali, entro due anni dalla loro costituzione. I comuni, compresi nell'elenco previsto dall'articolo 3, lettera *f*), devono provvedervi entro due anni dall'approvazione del piano urbanistico regionale o dalla successiva inclusione nell'elenco. Tutti gli altri comuni hanno la facoltà di formare piani regolatori generali.

Art. 18.
Contenuto dei piani comprensoriali o comunali generali

I piani regolatori generali per il territorio comprensoriale o comunale cui essi si riferiscono prevedono necessariamente:

a) la divisione in zone del territorio, con l'indicazione di quelle destinate all'espansione degli aggregati urbani, ed i caratteri e vincoli di zona, con particolare riguardo ai centri di interesse storico, artistico ed ambientale, nonchè alle zone di valorizzazione turistica e di interesse archeologico e paesistico;

b) la rete delle principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria, con i relativi impianti;

c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e quelle sottoposte o da sottoporre a speciali servitù o limitazioni;

d) le aree riservate agli edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè ad altre opere ed impianti di interesse generale, che dovranno essere in ogni caso elencate, ivi comprese le attrezzature ricreative e sportive;

e) gli ambiti in cui si può provvedere, mediante i piani particolareggiati, alla formazione di comparti edificatori o di risanamento conservativo.

Per le zone già edificate, da trasformare o da risanare, deve in ogni caso prevedersi la formazione di piani particolareggiati.

Per le zone destinate all'espansione degli aggregati urbani, il piano regolatore generale deve stabilire tutti i vincoli ed i limiti occorrenti, perchè l'attività edilizia si svolga nel rispetto dei criteri informatori del piano. In tali zone non si può procedere all'edificazione se non è assicurata l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Il piano generale deve indicare termini distinti per la formazione dei piani particolareggiati, per i tempi delle relative espropriazioni e per il compimento delle opere di urbanizzazione. Tali termini sono prorogabili un'unica volta per non più di due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Art. 19.
Elementi dei piani comprensoriali o comunali generali

I piani regolatori generali sono costituiti da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero e scala convenienti per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano;

2) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti nella pianificazione, con la descrizione delle attrezzature e delle infrastrutture previste dal piano;

3) le norme concernenti:

a) l'utilizzazione edilizia delle varie zone secondo le destinazioni relative;

b) l'attuazione del piano;

4) una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione del piano.

Art. 20.

Adozione e deposito del piano generale - Osservazioni

Il piano generale, adottato dal comune o dal consorzio urbanistico con deliberazione assembleare, è depositato, per trenta giorni consecutivi, nella segreteria comunale o presso gli uffici consorziali, previo avviso pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni comune interessato.

Chiunque può prendere visione del piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito.

Art. 21.

Esame delle osservazioni

In conseguenza delle osservazioni pervenute, il comune od il consorzio deliberanti possono modificare il piano generale, con il procedimento previsto dal precedente articolo, ma i termini sono ridotti alla metà.

Ulteriori osservazioni e proposte possono essere presentate, solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla deliberazione assembleare, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni o proposte.

Art. 22.

Approvazione dei piani comprensoriali o comunali generali

Concluso l'esame delle osservazioni, il piano generale, definitivamente adottato dal comune o dal consorzio, è trasmesso alla Regione, unitamente alle osservazioni non accolte.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Nel medesimo termine, la Giunta può deliberare il rinvio del piano al comune od al consorzio, quando ritenga che tale piano non si conformi alle direttive od ai criteri stabiliti dal piano regionale o non corrisponda alle vigenti disposizioni di legge.

Ove il comune od il consorzio non apportino le modificazioni necessarie, entro sessanta giorni dal rinvio, la Giunta regionale provvede d'ufficio ed il Presidente della Giunta approva immediatamente il piano così modificato.

Il decreto di approvazione del piano generale è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 23.

Durata, revisioni e variazioni dei piani comprensoriali o comunali generali

I piani urbanistici comprensoriali o comunali generali hanno vigore a tempo indeterminato, ma sono sottoposti a revisione, con il procedimento previsto dagli articoli precedenti, ogni qualvolta la rinnovazione o la revisione del piano urbanistico regionale determini tale esigenza.

Tali piani possono essere modificati in ogni tempo, con il medesimo procedimento, quando ricorrano gravi ragioni di interesse pubblico.

CAPO V

PIANI PARTICOLAREGGIATI

Art. 24.

Contenuto dei piani particolareggiati

I piani regolatori particolareggiati determinano necessariamente:

a) la rete stradale della zona, con l'indicazione degli allineamenti e dei dati altimetrici essenziali;

b) la massa e le altezze delle costruzioni lungo le più importanti strade e piazze, con la eventuale specificazione delle caratteristiche architettoniche dei singoli edifici;

c) la destinazione degli isolati e la loro suddivisione in lotti fabbricabili, con la previsione dettagliata delle attrezzature e dei servizi relativi;

d) la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè a giardini pubblici, a parcheggi, a campi di gioco;

e) la profondità delle aree adiacenti ad opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse od a soddisfare prevedibili esigenze future;

f) gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro od a bonifica edilizia;

g) gli eventuali comparti edificatori o di risanamento conservativo, formati anche da varie unità fabbricabili, con l'indicazione delle prescrizioni tecniche opportune;

h) le aree da espropriare o da sottoporre a vincoli speciali.

Art. 25.

Elementi dei piani particolareggiati

I piani particolareggiati sono costituiti da:

1) le rappresentazioni grafiche in numero conveniente per riprodurre il contenuto del piano, alla scala minima di 1 : 500;

2) la relazione illustrativa degli interventi previsti e dei criteri seguiti dal piano;

3) le norme per l'esecuzione del piano;

4) i programmi indicanti le opere e gli interventi da effettuare nel corso dei singoli esercizi;

5) una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'esecuzione dei programmi, compresi gli indennizzi per le espropriazioni, e dei mezzi per la copertura delle spese stesse.

Art. 26.

Adozione e deposito dei piani particolareggiati - Presentazione ed esame delle opposizioni e delle osservazioni

I piani particolareggiati sono adottati dai comuni o dai consorzi urbanistici con deliberazione assembleare, nei termini fissati dai relativi piani regolatori generali o dal piano urbanistico regionale.

Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati, per trenta giorni consecutivi.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizioni. Nel medesimo termine, chiunque può presentare osservazioni al comune o al consorzio.

Il deposito dei piani e l'esame delle opposizioni e delle osservazioni si effettuano con le modalità rispettivamente previste dall'articolo 20 e dell'articolo 21 della presente legge.

Art. 27.

Approvazione dei piani particolareggiati

La disciplina dettata per l'approvazione dei piani regolatori generali si applica anche ai piani particolareggiati.

Il rinvio dei piani e le eventuali modificazioni d'ufficio, da parte della Giunta regionale, sono consentiti anche in vista dei contrasti e delle disarmonie fra i piani particolareggiati ed il piano generale.

Art. 28.

Durata, rinnovo e variazioni dei piani particolareggiati

Salvi gli obblighi di allineamento e le destinazioni di zona, che vigono a tempo indeterminato, i piani particolareggiati hanno la durata di dieci anni dalla data della loro approvazione.

Entro questo termine, il comune od il consorzio urbanistico devono compilare ed adottare nuovi piani particolareggiati, quando una parte dei piani precedenti sia rimasta inattuata.

Quando ricorrono particolari motivi, i piani particolareggiati possono essere modificati in ogni tempo, nei modi previsti dagli articoli precedenti, con la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comitato urbanistico regionale.

Art. 29.

Espropriazione delle aree per le zone destinate all'espansione degli aggregati urbani ed a parchi pubblici

Nell'ambito delle previsioni dei piani comprensoriali o comunali generali approvati, i comuni od i consorzi urbanistici hanno facoltà, nelle zone destinate all'espansione degli aggregati urbani di cui alla lettera *a*) dell'articolo 18, di espropriare le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, allo scopo di formare demani di aree per gli usi previsti dal piano.

I proprietari delle aree di cui al comma precedente, che non siano destinate ad uso pubblico, possono, dopo l'approvazione del piano particolareggiato in cui sono comprese, richiedere che le aree stesse siano loro ricedute allo scopo di costruirvi direttamente fabbricati aventi le caratteristiche previste dal piano particolareggiato.

Tale diritto deve essere esercitato nel termine di 3 mesi dalla data dell'annuncio dell'avvenuto deposito del decreto di approvazione del piano particolareggiato nella segreteria comunale.

Il prezzo di cessione delle aree di cui al secondo comma sarà pari al costo dell'esproprio maggiorato delle spese di urbanizzazione.

La facoltà di cui al primo comma si estende a tutte le aree destinate a zona verde dai piani comprensoriali o comunali generali, quando l'esproprio ha lo scopo di costituire parchi pubblici.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Provvedimenti di salvaguardia

A decorrere dalla data della deliberazione di cui all'articolo 5 e fino alla data del decreto di approvazione del piano urbanistico regionale, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordina la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Nel periodo intercorrente fra la data della deliberazione assembleare — con cui vengono adottati, ai sensi degli articoli 20 e 26, i piani regolatori comprensoriali o comunali, sia generali che particolareggiati — e la data di pubblicazione del decreto di approvazione dei medesimi, il sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione che siano in contrasto con i piani adottati. Nello stesso periodo, a richiesta del sindaco o del presidente del consorzio urbanistico, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordina la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano tali da compromettere o da rendere più onerosa l'attuazione dei piani medesimi.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno durare oltre un anno dalla data delle deliberazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 31.

Obbligatorietà delle misure di salvaguardia

Le normali misure di salvaguardia, previste per i programmi di fabbricazione dalla legge 5 luglio 1966, n. 517, sono rese obbligatorie.

Art. 32.

Sospensione dei lavori e demolizione delle opere difformi dalle prescrizioni urbanistiche

Quando sono eseguite opere non rispondenti alle prescrizioni dei piani o dei programmi di fabbricazione in vigore od alle norme sull'attività urbanistica, il Presidente della Giunta regionale, ove il comune non provveda nel termine fissato dalla Giunta stessa, può disporre la sospensione o la demolizione delle opere. In quest'ultimo caso deve essere sentito il parere del comitato urbanistico regionale.

Art. 33.

Ispezioni e rilevamenti

Il personale incaricato degli studi e dei rilevamenti per la progettazione e l'attuazione dei piani urbanistici ha la facoltà di accedere alle proprietà private, compiendovi le operazioni necessarie, in base ad ordinanze indicanti nominativamente i funzionari autorizzati.

Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta regionale o dal sindaco territorialmente competente o dal presidente del consorzio, sono notificate ai proprietari ed agli attuali possessori, con l'indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 34.

Piani urbanistici in corso di formazione

I piani comunali in corso di formazione, alla data indicata nell'articolo 39, sono perfezionati ed approvati secondo le norme della presente legge.

Art. 35.

Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani urbanistici comunali

I comuni sono tenuti ad apportare ai propri regolamenti edilizi le modificazioni necessarie per conformarli alla nuova disciplina urbanistica, entro sei mesi dalla data indicata nell'articolo 39.

I piani urbanistici comunali, i regolamenti edilizi ed i programmi di fabbricazione, vigenti alla data di approvazione del piano urbanistico regionale, devono essere adeguati entro un anno, con il normale procedimento di revisione, alle direttive ed ai criteri stabiliti dal piano medesimo.

Art. 36.

Interventi sostitutivi della Giunta regionale

Quando il comune od il consorzio urbanistico non provvedono, nei termini stabiliti, agli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la Giunta regionale può concedere una proroga.

Alla scadenza del termine prorogato, la Giunta ha la facoltà di sostituirsi al comune od al consorzio urbanistico. In questo caso le spese possono essere inserite d'ufficio nel bilancio dell'ente interessato.

Art. 37.

Applicazione di disposizioni normative statali in materia urbanistica

Ai fini dell'applicazione, nel territorio regionale, delle disposizioni di leggi o regolamenti statali in materia urbanistica, compatibili con la disciplina normativa regionale nella stessa materia, le attribuzioni amministrative, che tali disposizioni demandano ad organi dello Stato, sono in via esclusiva esercitate, per quanto di competenza della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

Quando dalle suddette disposizioni sia prescritto il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi dello Stato, a tale parere s'intende sostituito, per quanto di competenza della Regione, il parere del comitato urbanistico regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22.

Art. 38.

Norme regolamentari di esecuzione

Alla emanazione delle norme regolamentari, che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge, si provvederà ai sensi degli articoli 46 e 42, lettera *b*), dello Statuto regionale.

Art. 39.

Decorrenza della nuova disciplina relativa alla pianificazione subordinata

Le disposizioni contenute nei Capi III, IV e V, nonchè quelle contenute negli ultimi due commi dell'articolo 30, avranno effetto alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del decreto di approvazione del piano urbanistico regionale.

Art. 40.

Disposizioni finanziarie

Alla spesa per studi, incarichi e rilevamenti, concernente la progettazione del piano urbanistico regionale, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1968, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 66 e 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio predetto che presentano sufficiente disponibilità.

L'eventuale onere per gli esercizi successivi farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 aprile 1968

BERZANTI

(3988)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.